



aderente alla U.N.A.M.S. della Federazione GILDA-UNAMS

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**  
SEGRETERIA NAZIONALE  
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. e Fax 0932.762374  
Cod. Fisc.: 90006380886

---

Roma, 12 giugno 2002

Al Presidente della XI Commissione  
On.le Domenico Benedetti Valentini

Ai Componenti XI Commissione  
Lavoro Pubblico e Privato

Audizione relativa alle proposte di legge nn.561, 580, 737, 909, 1433, 1487, 1493,  
1972 ed al disegno di legge del governo n.2480

Ringrazio il Presidente, On.le Benedetti Valentini, l'ufficio di Presidenza, e i componenti della XI Commissione, per il cortese invito rivolto allo Snadir, unico sindacato di categoria rappresentativo dei docenti di religione, a partecipare a questa audizione informale.

Siamo grati ai molti parlamentari che hanno presentato numerose proposte di legge (17 tra Camera e Senato) finalizzate a dare un giusto e tanto atteso stato giuridico ai docenti di religione.

In particolare ringrazio i componenti della XI commissione per aver avviato la discussione dei progetti di legge relativi allo stato giuridico dei docenti di religione sulla precisa convinzione che "le proposte di legge in esame vanno a sanare la situazione di una categoria di insegnanti della scuola italiana ingiustamente discriminata rispetto agli altri docenti, soprattutto per quanto riguarda lo stato giuridico" e che occorre "individuare soluzioni idonee a ridurre, anzi ad eliminare gli anacronismi presenti nell'attuale legislazione".

Ritengo positivo il fatto che il Governo, attraverso la presentazione del disegno di legge del ministro Moratti, ha mostrato ampia e concreta disponibilità per rendere giustizia a questa categoria di lavoratori della scuola italiana.

Esprimo profonda soddisfazione per l'impegno del relatore, On.le Marcello Tagliatela e di tutta la Commissione (sedute del 24 aprile e 8 maggio) a proposito del ddl per lo stato giuridico dei docenti di religione nel ribadire la necessità di emendare il testo predisposto dal Governo nel senso di prevedere in prima applicazione un corso abilitante ed una graduatoria permanente "per un certo tempo o fino ad esaurimento".

Sono grato a Lei, On.le Benedetti Valentini, ai membri della Commissione e a tutti i parlamentari che già in altre occasioni si erano espressi secondo questa legittima linea di orientamento che non discrimina i docenti di religione, ma riconosce loro il diritto allo stato giuridico secondo la prassi e le modalità mediante le quali sono stati immessi in ruolo altre categorie professionali della scuola.

Sono pienamente consapevole che il ruolo dei docenti di religione deve rispettare l'Intesa fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (Dpr 751/1985).

E proprio perché desideriamo che il disegno di legge possa quanto prima configurarsi nel migliore dei modi, cioè quello di una adeguata risposta ai bisogni professionali dei docenti di religione, desidero presentare alcuni chiarimenti per assicurare, nel rispetto delle competenze statali ed ecclesiastiche, a questi cittadini e professionisti – gli Idr – il riconoscimento di un diritto professionale come il loro stato giuridico.

A seguito dell'intervento dell'On.le Aprea in commissione l'8 maggio u.s. lo Snadir ha ulteriormente verificato se **alcuni emendamenti** al disegno di legge di legge Moratti finalizzati a sostituire

- ✓ il previsto "concorso" solo con un "corso" ed
- ✓ il previsto "elenco" dei vincitori con una "graduatoria" (emendamenti, peraltro, già prospettati dal relatore nella seduta della XI Commissione, tenutasi l'8/5/2002)

siano compatibili con il dettato costituzionale, con l'Intesa tra il ministro della Pubblica Istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con D.P.R. n.751/85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con l'ordinamento scolastico vigente.

Lo Snadir è pervenuto alla determinazione che tali emendamenti trovano la loro legittimazione e compatibilità

<p>➤ <b>con il dettato costituzionale</b></p>	<p>📖 <b>Art. 97 ultimo comma Costituzione:</b> <i>"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";</i></p>
<p>➤ <b>con l'Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con d.p.r. n. 574/85 e successive modificazioni ed integrazioni,</b></p>	<p>📖 <b>D.p.r. 16/12/1985 n. 751</b> (come modificato dal D.p.r. 23/06/1990 n. 202), con cui è stata resa esecutiva l'Intesa tra il Ministero della P.I. e la C.E.I. circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane, punto 2.5: <i>"L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4";</i> punto 2.6 bis: <i>"Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano".</i></p>
<p>➤ <b>nonché con l'ordinamento scolastico vigente</b></p>	<p>📖 <b>D.L.vo 16/4/297 (T.V.) art. 399 primo comma (come sostituito dall'art. 1 della L. n. 124/99):</b> <i>"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 40]";</i></p> <p>📖 <b>L. 3/5/1999 n. 124 art.2 comma 4:</b> <i>"Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecno-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o parificati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995. Il servizio deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono</i></p>

preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relativa alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale".

 **Ordinanza Ministeriale n. 153 del 15/06/1999 art. 1**

**primo comma:** "E' indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999 n. 124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità che dà titolo agli insegnanti di scuola elementare, agli insegnanti tecnico pratici, agli insegnanti di arte applicata ed al personale educativo delle istituzioni educative ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 6, della Legge 3 maggio 1999 n. 124 "; art. 2 comma 1: "Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, dell'idoneità all'insegnamento tecnico pratico e di arte applicata, sono ammessi i candidati in possesso... ..dei requisiti prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole materne statali o non statali autorizzate o nelle scuole elementari statali o non statali parificate, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane statali o legalmente riconosciute all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, col possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo ricompreso... .."; art. 2 comma 4 "I servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell'ammissione alla sessione riservata in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso"; art. 7 comma 2: "I corsi destinati ai docenti di scuola materna e di scuola elementare sono strutturati sulla base di rispettivi moduli unici, finalizzati alla trattazione di argomenti e contenuto generale riguardanti la didattica e la metodologia, nonché all'approfondimento di temi specifici, connessi con le attività educative e i "campi" di esperienze per la scuola materna e con gli insegnamenti previsti dai programmi della scuola elementare... "; art. 7 comma 3: "I corsi di scuola secondaria di primo e secondo grado saranno strutturati per distinti moduli di cui uno, di base, destinato a tutti i corsisti, indipendentemente dalla eventuale classe di concorso o posto di insegnamento cui il corso è destinato, finalizzato all'approfondimento di tematiche generali connesse alle metodologie e alla didattica ed altro/altri destinati all'approfondimento di tali tematiche in connessione con le discipline o attività... "; art. 13 comma 3°; "I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di

*partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla frequenza del corso, alla partecipazione alle prove finali e vengono eventualmente iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei".*

↳ In relazione ai sopra riportati dettati dell'art. 97 ultimo comma della Costituzione, che in linea di principio pone, quale forma generale di reclutamento nel pubblico impiego, la necessità del superamento di un concorso, e delle specifiche disposizioni che per l'accesso ai ruoli del personale docente prevedono il superamento di un concorso per titolo ed esami ovvero la frequenza di un corso seguito da un esame con conseguente formazione di un elenco graduato in base ai titoli posseduti dai candidati ed al punteggio da essi conseguito nella prova d'esame, non è proponibile un accesso ai ruoli degli idr solo in base alla frequenza di un corso e che prescindendo dal superamento di un concorso per titoli ed esami.

↳ **Del tutto legittimo e coerente con la disciplina sopra richiamata sarebbe invece il prevedere in sede di prima applicazione della emananda legge**, ossia in occasione della prima prova selettiva riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento di quest'ultima disciplina per un determinato periodo di tempo, **un sistema d'accesso analogo a quello configurato dall'art. 2 comma 4 L. n. 124/99**, in particolare **facendo precedere l'unica prova** volta all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce la selezione e degli elementi essenziali della legislazione scolastica (*V. art. 5 del disegno di legge governativo*), **da un corso finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti l'oggetto della prova.**

↳ Rispetto al sistema configurato, **parimenti compatibile** con i principi generali e specifici sopra richiamati sarebbe, **un'esenzione dalla prova**, ossia un inserimento ex lege (officioso ed automatico) nei formandi elenchi graduati, **di quei docenti di IRC, che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per partecipare alla prima prova riservata di cui sopra, figurassero già inseriti**, ancorché con riserva per effetto della specifica causa di esclusione posta dall'art. 2 comma 4 della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, negli elenchi degli abilitati o degli idonei, e quindi nelle graduatorie provinciali permanenti. Quest'ultima soluzione sarebbe rispettosa dei principi

di equità e ragionevolezza, atteso che i corsi e la prova selettiva superata da detti soggetti ai fini dell'acquisizione del titolo abilitante e del conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti (che, si osservi, vengono utilizzate per l'immissione in ruolo del 50% dei docenti) hanno avuto come contenuto ed oggetto, in misura non marginale se non addirittura preponderante rispetto a quelli specifici di ogni singola disciplina, una componente comune di base, contemplante proprio quelli che dovrebbero costituire, secondo il disegno governativo in esame, gli argomenti della prova concorsuale riservata.

- ↳ In tale ipotesi si porrà l'esigenza di omogeneizzare il punteggio della prova e la tabella di valutazione dei titoli a quelli applicati per il corso-concorso ex L. n. 124/99; è **evidente che sarà da valutare solo il servizio prestato nell'insegnamento dell'IRC** e che il punteggio riconosciuto ai soggetti già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti, mentre andrà depurato di quelli eventualmente connessi all'insegnamento di disciplina diversa dall'IRC, andrà arricchito di quello prestato in quest'ultimo.
- ↳ Riconosciuto quanto previsto dalla norma pattizia in ordine alla nomina dei docenti di religione cattolica su "proposta" dell'Ordinario diocesano (punto 2.5 dell'Intesa resa esecutiva con D.P.R. 751/85), **si ravvisa egualmente la utilità, anzi la necessità, di una graduatoria, ossia della formazione di un ordine di precedenza dei vincitori in ragione del punteggio conseguito, dal più alto al più basso.** Tanto in relazione alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 4 del disegno di legge governativo, ossia alla possibilità di fruire, verificandosi le condizioni ivi previste, della "mobilità professionale nel comparto del personale della scuola", considerato che rispetto a tale ipotesi si potrebbero configurare situazioni di competitività. **L'ordine di graduatoria resterebbe comunque indifferente per l'autorità ecclesiastica, la quale nel formulare le sue proposte di nomina, da operare nell'ambito dei graduati, sarebbe del tutto svincolata dal rispetto dell'ordine medesimo.**

↳ E' il caso di evidenziare che gli insegnanti di religione, destinatari del testo di legge in esame, sono in gran parte laici (circa 80%). A differenza dei docenti precari di altre discipline, per i quali l'Amministrazione Scolastica ha predisposto gli strumenti per un progressivo assorbimento nei ruoli della scuola ("doppio canale", abilitazioni riservate, graduatorie provinciali permanenti), i docenti di religione sono, attualmente, costretti ad un precariato la cui durata coincide con la carriera scolastica.

Per essi, quindi, nella linea normativa di quanto già previsto per tutti gli altri docenti precari, dovrebbe essere previsto che la graduatoria di cui all'art.3, co.7, avesse carattere permanente e che gli insegnanti che superano i concorsi che saranno banditi successivamente al primo, siano inclusi in una graduatoria aggiuntiva, così come attualmente avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti.

Tutto ciò, a maggior ragione, se si tiene conto che, attualmente, un numero molto rilevante di docenti è impegnato su cattedre aventi orario settimanale inferiore a quello contrattualmente previsto, pertanto la riagggregazione delle ore, al fine di formare le cattedre ad orario intero, porterà inevitabilmente ad una riduzione del numero delle stesse. Se a ciò si aggiunge che del totale delle cattedre così costituite solo il 70% sarà assegnato con contratto a tempo indeterminato, non è infondato prospettare la perdita del posto di lavoro per un numero di insegnanti al momento non definibile. Dare valore permanente alla graduatoria/elenco scaturente dalla prova concorsuale, consentirebbe a tutti, anche solo in prospettiva, il recupero delle proprie, attuali, posizioni lavorative.

Alla luce di queste considerazioni invitiamo il Presidente, On. Benedetti Valentini, il relatore On. Marcello Tagliatela e gli Onorevoli componenti la XI Commissione Lavoro ad apportare modifiche ed integrazioni al testo di legge governativo così che, tenendo conto dalle norme pattizie e dell'ordinamento scolastico, risponda alle legittime aspettative dei docenti di religione attualmente in servizio.

*Il Segretario Nazionale*  
*Prof. Orazio Ruscica*

